

## FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

### A) Fondo dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta ed Addetti ai servizi di continuità assistenziale

Per i medici addetti all'assistenza primaria, alla continuità assistenziale ed all'emergenza sanitaria territoriale, l'ammontare della contribuzione ordinaria è del 16,50% dei compensi, di cui:

- il 10,375% del contributo è a carico degli Istituti del S.S.N.
- il 6,125% a carico del medico.

Per i pediatri di libera scelta, invece, la misura della contribuzione ordinaria è del 15% dei compensi, di cui:

- il 9,375% del contributo è a carico degli Istituti del S.S.N.
- il 5,625% a carico del medico.

Il versamento delle somme corrispondenti alle sopra esposte percentuali è eseguito dalle ASP direttamente all'E.N.P.A.M.

### B) Fondo degli Specialisti Ambulatoriali

Per i medici specialisti operanti negli ambulatori delle ASP, l'ammontare della contribuzione ordinaria è del 24% dei compensi, di cui:

- il 14,19% del contributo è a carico degli Istituti del S.S.N.
- il 9,81% a carico del medico.

Per la Medicina dei Servizi l'aliquota di prelievo sui compensi è del 24,50% (14,16% a carico del Servizio Sanitario Nazionale e 10,34% a carico del medico).

### C) Fondo degli Specialisti Esterni

Per attività svolta, in qualsiasi forma, da medici ed odontoiatri in strutture accreditate con il S.S.N. (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone) ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 19 giugno 1999, n.229 e dell'art. 1, comma 40, legge 23 agosto 2004 n. 243, la contribuzione è:

- branca a prestazione, 12% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:
  - il 10% a carico degli Istituti del S.S.N.
  - il 2% a carico del professionista.
- branca a visita, 22% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:
  - il 13% a carico degli Istituti del S. S. N.;
  - il 9% a carico del professionista.

### **Pensione ordinaria di anzianità (Art. 7 )**

Per poter godere della pensione ordinaria di anzianità del fondo speciale di previdenza fino al 31.12.2012 bisognava essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 58 anni di età, 35 anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta) e 30 anni di anzianità di laurea;

oppure

- 40 anni di contribuzione senza limiti di età.

Con la riforma Fornero sulle pensioni l'Enpam ha dovuto adeguare il requisito dell'età e pertanto dal 01.01.2013 l'età minima subirà un innalzamento graduale dagli attuali 58 anni fino a 62 anni dal 2018.

Pensione anticipata						
Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
58 anni con applicazione finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

Sarà possibile andare in pensione anticipata, senza il requisito dell'età minima, avendo 42 anni di anzianità contributiva e 30 anni di anzianità di laurea.

Volendo riassumere: il medico per la sua contribuzione ai fondi previdenziali dell'Enpam potrà godere, al raggiungimento dei requisiti previsti, sia della pensione ordinaria di anzianità derivante dalle somme versate sul fondo speciale di previdenza, sia della pensione ordinaria di vecchiaia e supplementare derivante dalle somme versate sul fondo generale , "quota A" + "quota B".

Per completezza di informazione ed in particolare per i casi di invalidità temporanea o malattia, si rimanda al sito dell'ENPAM, all'indirizzo: [www.enpam.it](http://www.enpam.it).

Si riportano di seguito altre specifiche modifiche intervenute con la legge di riforma delle pensioni:

**l'aliquota contributiva** rimane al 16,5%, per i medici di medicina generale, e al 15%, per i pediatri, fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015 l'aliquota passerà al 17% per i medici e al 16% per i pediatri. Dal 2016 è previsto un aumento graduale dell'1% all'anno fino a un massimo del 26% (nel 2024; per i pediatri nel 2025). I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno trasformati in rendita mensile con un'aliquota di prestazione (o di rendimento) dell'1,4%. Per i pediatri quest'aliquota verrà calcolata in proporzione all'aliquota di contribuzione fino a raggiungere l'1,4% dal 2025 in poi.

Resta in vigore il metodo di calcolo dell'Enpam, il contributivo indiretto.

Dal 1° gennaio 2013 anche per gli Specialisti ambulatoriali sarà più semplice calcolare la pensione. La parte di prestazione maturata a partire da questa data, infatti, verrà determinata con lo stesso metodo (contributivo indiretto) già impiegato per il fondo della medicina generale.

L'aliquota contributiva resterà al 24% fino al 2014. A partire dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale di un punto percentuale all'anno fino ad allinearsi all'aliquota media dei dipendenti che è del 32,65% (nel 2023). L'aliquota di prestazione (o rendimento) sarà il 2,10% all'anno (per gli iscritti con contratto di dipendenza sarà del 2,30%). Visto che la pensione verrà calcolata con il contributivo indiretto, lo "zainetto" maturato fino al 31 dicembre 2012 verrà rivalutato al 100% dell'Istat.

Dal 1° gennaio 2013 gli iscritti che hanno scelto il contratto di dipendenza potranno andare in pensione con gli stessi requisiti che sono validi per gli iscritti convenzionati.

### **Liberi professionisti (Quota B del Fondo generale)**

L'aliquota contributiva resta il 12,5% fino al 2014. Dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale dell'1% all'anno fino a un massimo del 19,5% (nel 2021). I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno trasformati in rendita mensile con un'aliquota di prestazione (o rendimento) dell'1,25%. È previsto anche un aumento del tetto di reddito entro il quale si pagano i contributi ordinari: nel 2013 sarà di 70.000 euro, nel 2014 sarà di 85.000 euro, fino ad agganciarsi, dal 2015 in poi, al massimale stabilito dalla legge per l'Inps.

### **Fondo generale – Quota A**

La Quota A passa al metodo di calcolo **contributivo** definito dalla **legge 335/95**.

Per la Quota A continua a non essere prevista la pensione anticipata. Tuttavia, su richiesta dei sindacati dei dipendenti, è stata mantenuta la **possibilità di andare in pensione a 65 anni** per chi sceglierà il contributivo (legge 335/95) su tutta l'anzianità maturata, in analogia a quanto previsto dal Ministro Fornero per il pensionamento anticipato delle donne nel sistema previdenziale pubblico.

Le quote da versare restano sostanzialmente invariate, cambia solo il meccanismo d'indicizzazione: dal 1° gennaio 2013 i contributi saranno indicizzati nella misura del 75% del tasso di inflazione (previsto pari al 2%) maggiorato di un punto e mezzo percentuale.

Per le giovani generazioni sono previste misure migliorative. Gli iscritti con età inferiore ai 50 anni potranno contare, a partire dal 1° gennaio 2013, su un **tasso di rivalutazione dei contributi versati al 100%** dell'inflazione, per tutti gli altri invece il tasso è pari al 75%.

La riforma è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Enpam il 16 marzo 2012 e, limitatamente alla determinazione della contribuzione della Quota A, dal Consiglio nazionale del 24 marzo 2012.

**Le riforma ha ottenuto il via libera definitivo dei ministeri del Lavoro e dell'Economia nel mese di novembre 2012 ed è in vigore dal 1° gennaio 2013.**

(Link: [www.enpam.it](http://www.enpam.it))